



Repubblica Italiana

Tribunale di Siena

In Nome del Popolo Italiano

il giudice dott.ssa Linda Pattonelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1156/2008 tra le parti:

C. E. T. S.P.A. IN FALLIMENTO, IN PERSONA DEL CURATORE P.T. DR.

F B (CF),

- difesa: avv. ALESSANDRO NOTARI (NTRLSN48T23I726J)

- domicilio: VIA MONTANINI, 132 - SIENA presso avv. ALESSANDRO NOTARI

B G (CF),
W G (CF),

- difesa: avv. GIAMPIERO SANTONI

avv. SARA FIORILLO (FRLSRA72A62D612L) VIA DEL BOBOLINO 12 50125 FIRENZE;

- domicilio: BANCHI DI SOPRA, 48 - SIENA presso avv. MARIA TERESA PERI

G G M , IN QUALITÀ DI TRUSTEE DEL TRUST
M (CF),

- difesa: avv. CLAUDIO GARDELLI (GRDCLD72E18D612Q)

- domicilio: VIA MAZZINI, 45 - FIRENZE presso avv. CLAUDIO GARDELLI

M R , IN QUALITÀ DI TRUSTEE DEL TRUST LE TORRI (CF
RSSMRA58H20L123P),

- difesa: avv. LEONARDO BONECHI (BNCLRD62L12D612N)

- domicilio: VIALE MAZZINI N. 35 FIRENZE presso avv. LEONARDO BONECHI



I B , (CF)
A R M (CF)
Bl . M. (CF)

CONVENUTE CONTUMACI

OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

Decisa a Siena in data 16/05/2015 sulle seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:

"Piaccia all'Ecc. mo Tribunale adito, reiectis contrariis,

accertare che gli atti posti in essere dalla signora G. B. nella

□ in data 6 dicembre 2006, Repertorio n. , Racc. , trascritto a

Siena il 16 dicembre 2006 al n. 8755 del registro particolare, n. 14900

Reg. Gen., e avente ad oggetto gli immobili sotto descritti tutti posti in

San Gimignano in

IL CASO.it

□ in data 20 dicembre 2006, Repertorio n. , Racc. , trascritto a

Siena il 29 dicembre 2006 al n. 9172 del registro particolare, n. 15573

Reg. Gen., e avente ad oggetto gli immobili sotto descritti tutti posti in

San Gimignano in



□ in data 26 febbraio 2007, Repertorio n. , Racc. , trascritto a
Siena il 6 marzo 2007 al n. 1474 del registro particolare, n. 2698 Reg.
Gen., e avente ad oggetto gli immobili sotto descritti tutti posti in San
Gimignano e distinti nel vigente Catasto dei Fabbricati al Foglio
con la particella

IL CASO.it

□ in data 6 dicembre 2006, Repertorio n. , Racc. , trascritto a

Siena il 16 dicembre 2006 al n. 8753 del registro particolare, n. 14898
Reg. Part., e avente ad oggetto gli immobili sotto descritti tutti posti in

□ in data 20 dicembre 2006, Repertorio n. , Racc. , trascritto a
Siena il 29 dicembre 2006 al n. 9170 del registro particolare, n. 15571



Rag. Gen., e avente ad oggetto gli immobili sotto descritti tutti posti in

*San Gimignano in
al Foglio*

e distinto nel vigente Catasto dei Fabbricati

in data 26 febbraio 2007, Repertorio n. Racc. trascritto a

Siena il 6 marzo 2007 al n. 1472 del registro particolare, n. 2696 Reg.

Gen., e avente ad oggetto gli immobili sotto descritti tutti posti in San

Gimignano e distinti nel vigente Catasto dei Fabbricati al Foglio con

la particella

Fossi, quanto alla quota indivisa pari ad un quarto (1/4) di piena proprietà.

devono considerarsi compiuti in pregiudizio delle ragioni della Curatela

del Fallimento della società "C.E.T.

S.p.A. - società in liquidazione", e quindi, a norma del combinato disposto

di cui agli artt. 2901 c.c. e 66 R. D. 16 marzo 1942 n. 267, revocare tutti gli

atti pubblici sopra citati, nei confronti della predetta Curatela



Fallimentare, nella sua qualità di asserita creditrice di entrambi i signori

G. B. e G. W.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Con ogni consequenziale provvedimento.

Con sentenza immediatamente esecutiva, ex art. 282 c.p.c.

CONCLUSIONI PER B. G. E W. G.

“per il rigetto della domanda attorea, con condanna della curatela alle spese, diritti ed onorari del presente procedimento”

CONCLUSIONI PER M. R. RASINELLI, IN QUALITÀ DI TRUSTEE DEL TRUST

“ respingere integralmente la domanda avversaria, con piena vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”

CONCLUSIONI PER G. ANNI G. A. M. , IN QUALITÀ DI TRUSTEE DEL TRUST M.

“respingere la domanda di parte attrice, perché infondata in fatto e in diritto, e condannare quest'ultima all'integrale rifusione delle spese di giudizio”

FATTO E PROCESSO

Con citazioni notificate tra il 30/05/08 e il 10/06/08, la Curatela del Fallimento della CET Spa, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Siena emessa il 30/04/03, ha chiesto all'intestata giustizia di accertare l'inefficacia nei confronti del Fallimento, ex artt. 2901 c.c. e 66 L. Fall., di una serie di atti pubblici con cui la sig.ra B. G. ed il sig. W. G. - già amministratori della società fallita e convenuti nella causa di responsabilità intrapresa alla medesima Curatela con atti di citazione notificati in data 31/3/07 - hanno conferito, dal dicembre 2006 al febbraio 2007, vari immobili di loro proprietà in due trusts istituiti in data 15/11/06 (rispettivamente, Trust , istituito dalla sig.ra B. G. avente quale Trustee il rag. M. Rasinelli e quale Beneficiario la sig.ra I. B. , madre della Disponibile, e Trust M. , istituito dal sig. W. G. avente per Trustee il sig. Giovanni G. A. M. e quali Beneficiari le sigg.re A. R. M. e B. M. M. , appartenenti alla famiglia di fatto del Disponibile). Premessa l'astratta revocabilità degli atti di conferimento di beni in trust, ove lesivi del limite di ordine pubblico costituito dalla normativa a tutela della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., e dedotta la gratuità della causa dei conferimenti succitati, ha allegato l'attrice:

- la sussistenza del *consilium fraudis*, inteso come consapevolezza di un pregiudizio potenziale, e rinvenibile nella conoscibilità, da parte dei due amministratori, degli addebiti loro imputabili (consistenti nell'aver effettuato una compravendita



immobiliare in conflitto di interessi, nell'aver compiuto operazioni in pregiudizio del patrimonio della società, dal novembre del 2000, pur nella consapevolezza dello stato di insolvenza della società, nonché nell'aver compiuto operazioni dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società, in violazione dell'art. 2447 c.c.), nonché nell'effettiva conoscenza dell'imminente avvio di un'azione di responsabilità ai loro danni, quantomeno all'indomani dell'acquisizione, avvenuta in data 30/11/05, della relazione della Curatela contenente l'esposizione dei predetti addebiti;

- l'astratta esperibilità dell'azione revocatoria anche a tutela di una "ragione di credito", a prescindere dalla circostanza che il credito sia certo, liquido, esigibile ed accertato giudizialmente;
- la sussistenza dell'*eventus damni*, derivando il potenziale nocumento recato alle ragioni della Curatela dall'ingente valore complessivo dei beni oggetto degli atti di conferimento, idoneo a rendere assai più difficoltoso il soddisfacimento dei crediti traibili da un esito vittorioso della causa di responsabilità.

Costituitisi in giudizio, i sigg.ri B... e W... G... hanno chiesto il rigetto della pretesa attorea e, in subordine, la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della causa di responsabilità avviata nei loro confronti dalla medesima Curatela, rilevando in via preliminare l'inammissibilità dell'azione revocatoria a tutela di un credito *sub iudice*, contestando puntualmente i singoli addebiti di responsabilità mossi a loro carico e deducendo, infine, l'insussistenza del *consilium fraudis*, alla luce della ragguardevole distanza temporale intercorsa tra gli atti dispositivi e la conoscenza della relazione della Curatela e tra il deposito di tale relazione e l'avvio dell'azione di responsabilità, peraltro in parte fondata su censure divergenti rispetto a quelle contenute nella medesima relazione.

A sua volta costituitosi, il rag. R... si è associato agli altri convenuti nella contestazione dei singoli addebiti di responsabilità degli amministratori, nonché nel rilievo della natura litigiosa del credito alla cui cautela l'azione revocatoria tenderebbe (essendo in contestazione non soltanto i fatti posti a fondamento del pendente giudizio di responsabilità degli amministratori disponenti, ma ancor prima la legittimazione della Curatela a far valere la responsabilità degli stessi, stante l'attuale pendenza del giudizio di opposizione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento) e nella deduzione in ordine all'assenza di *consilium fraudis* desumibile dall'osservazione della tempistica degli accadimenti; ed ha, inoltre, rilevato l'inesistenza tanto dell'*eventus*, quanto della *scientia damni*, avendo, in realtà, l'affidamento di beni ad un *trustee* professionista l'intento di conservazione - anche mediante il meccanismo della segregazione patrimoniale - e non di dispersione degli stessi.

Mentre le sigg.re A... R... M... e B... M... M... ed I... B... sono rimaste contumaci, si è costituito il sig. G... G... M..., nella sua veste di *trustee* del *Trust*..., svolgendo difese analoghe a quelle degli altri convenuti, in punto di legittimazione attiva, di *eventus damni* e di *scientia fraudis*.



Rigettata la richiesta di sequestro conservativo avanzata in corso di causa da parte dell'attrice, istruita la causa con le produzioni documentali, all'udienza del 19/12/14, le parti hanno precisato le proprie conclusioni avanti al giudice nuovo assegnatario del fascicolo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale di rito, deve anzitutto essere negata qualsivoglia rilevanza, in punto di sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, alla circostanza, allegata per la prima volta dai convenuti in sede di comparsa conclusionale, costituita dalla sopravvenuta pronuncia della sentenza n. 579/09, con cui il giudizio di opposizione avverso la declaratoria di fallimento, tenutosi avanti a questo Tribunale (RG n. 914/03), si è concluso con la revoca della sentenza di dichiarazione di fallimento; e ciò per un plurimo ordine di ragioni:

- in primo luogo, posto che, come pacifico, *“la sentenza avente natura costitutiva o dichiarativa, non già di condanna, deve ritenersi provvisoriamente esecutiva solo con riferimento alla statuizione condannatoria del capo relativo alle spese di lite, mentre gli effetti costitutivi e dichiarativi divengono esecutivi solo con il passaggio in giudicato”* (ex multis, Trib. Reggio Emilia, 06/09/12; Cass. SS.UU., n. 4059/12), ogni eventuale riflesso della pronuncia di revoca sulla legittimazione della Curatela potrebbe ritenersi prodotto unicamente all'indomani del passaggio in giudicato della sentenza succitata; sennonché, è mancata ogni allegazione, ad opera dei convenuti, in ordine alla sopravvenuta definitività della pronuncia di revoca, non potendosi desumere dalle deduzioni di parte né dalla documentazione prodotta se tale pronuncia sia ad oggi o meno sub iudice;
- peraltro, anche ipotizzandone l'avvenuto passaggio in giudicato, la pronuncia di revoca della dichiarazione di fallimento non comprometterebbe la procedibilità dell'azione intrapresa dalla Curatela, come avverrebbe laddove si trattasse di azione intrapresa in applicazione di norme fallimentari ed a tutela di interessi riferibili esclusivamente alla procedura: ciò in quanto, nell'ipotesi di specie, l'azione intrapresa dalla Curatela rinviene fondamento in istituti di diritto comune e sarebbe stata esperibile anche dal debitore *in bonis* prima e a prescindere dalla declaratoria di fallimento (Cass. n. 11181/01: *“la disposizione contenuta nell'art. 21 legge fall. (a norma del quale se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento), riducendo l'efficacia del fallimento ai soli atti legalmente compiuti, toglie qualunque efficacia a quelli in corso, al momento della revoca del fallimento, siano essi di natura negoziale o di natura processuale, potendo proseguire nei confronti dell'ex fallito o dall'ex fallito solo le azioni che potevano essere promosse e che siano state avviate prima dell'apertura del fallimento, restando improcedibili tutti i giudizi che presuppongono in atto la procedura, che esprimono posizioni di interessi riferibili alla massa dei creditori e non al soggetto fallito e che possono essere riassunti (ove siano stati dichiarati interrotti) da chi vi abbia interesse, solo*



ai fini dell'emanazione di una pronuncia circa la loro improcedibilità e, in ogni caso, per provvedere alle spese processuali”);

- appurato, dunque, che nel procedimento avente come parte il Fallimento, nella persona del Curatore, la sopravvenuta chiusura della procedura concorsuale per intervenuta revoca della declaratoria di fallimento, implicando la cessazione dalla carica del Curatore ed il conseguente venire meno della sua capacità processuale, configurerebbe, semmai, un evento interruttivo, regolato dal disposto di cui all'art. 300 c.p.c. (Cass. n. 3660/84; in ipotesi analoga, Cass. n. 13337/13: “*Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il riacquisto della capacità processuale del fallito, conseguente alla chiusura (o alla revoca) del fallimento, determina soltanto l'interruzione del processo nel quale sia parte il curatore fallimentare, onde il giudizio di opposizione allo stato passivo può essere riassunto nei confronti del (o proseguito dal) fallito tornato in bonis, al fine di giungere all'accertamento giudiziale sull'esistenza o meno del credito di cui si era chiesta l'ammissione al passivo*”), occorre, tuttavia, rilevare come, nell'ipotesi di specie, l'allegazione dell'intervenuta pronuncia di revoca sia avvenuta da parte della convenuta in sede di comparsa conclusionale, essendo mancata, invece, la necessaria declaratoria della causa interruttiva ad opera del difensore della parte interessata tanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, quanto nei successivi atti depositati nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ben potendo detta dichiarazione intervenire sino alla chiusura della discussione, da intendersi come estesa sino allo scadere del termine per il deposito delle memorie di replica: Cass. n. 23042/09): di talché, in mancanza della determinazione negoziale del difensore di non più proseguire la attività difensiva, non subendo il diritto di difesa della parte la cui capacità processuale sarebbe venuta meno alcuna compressione per effetto della prosecuzione del giudizio, non sussisterebbe, in ogni caso, alcuna ragione per disporre l'interruzione del processo (Cass. n. 1661/89: “*con riguardo al processo che si instauri nei confronti del curatore del fallimento, dopo che questi, a seguito della revoca della procedura concorsuale, abbia perso le proprie funzioni, deve riconoscersi al curatore medesimo la facoltà di costituirsi (senza necessità di autorizzazione del giudice delegato), al fine di ottenere l'interruzione del giudizio, per effetto di dichiarazione del suo procuratore circa il verificarsi di detto evento*”; Cass. n. 8331/94).

Venendo, quindi, al merito della vertenza, correttamente il precedente assegnatario del fascicolo ha ritenuto la causa documentale e non bisognosa di ulteriore istruttoria, trattandosi di controversia di puro diritto, la cui soluzione passa attraverso l'indagine circa la sussistenza dei presupposti operativi dell'azione revocatoria ordinaria, e vertendo, invece, i mezzi di prova costituenda articolati da parte convenuta su circostanze già oggetto della pendente causa di responsabilità, alla presente non legata da alcun nesso di pregiudizialità giuridica – come, del resto, condivisibilmente osservato dal medesimo giudice istruttore nell'ordinanza riservata emessa in data 30/03/09. Com'è noto, infatti, le Sezioni Unite, componendo un preesistente contrasto insorto nella giurisprudenza del S.C. in ordine alla sussistenza o meno di un rapporto di pregiudizialità necessaria idoneo a comportare la sospensione ex art. 295 c.p.c., tra il



giudizio promosso con l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. e quello avente ad oggetto l'accertamento del credito invocato ai fini della tutela revocatoria, con la pronuncia n. 9440/04, in adesione alla tesi più risalente e maggioritaria, hanno condivisibilmente negato la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria, rilevando, in particolare:

- che la definizione della seconda controversia non costituisce, a ben vedere, l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria;
- che, invero, non può essere riscontrata alcuna dipendenza logico-giuridica dell'una causa dall'altra, atteso che la dimostrazione della sussistenza del titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria – costituito dal "credito eventuale", *sub specie* di "credito litigioso" – risulta *in re ipsa* dalla comprovata pendenza del giudizio di accertamento del credito;
- che, infine, non sussiste alcun pericolo di conflitto pratico di giudicati, dal momento che, in ipotesi di successivo esito sfavorevole per il creditore del parallelo giudizio sul credito, la pronuncia di accoglimento della domanda revocatoria dovrebbe ritenersi *inutiliter data* (sul punto, cfr. anche Cass. n. 5246/06).

Di qui la duplice conseguenza dell'inaccogliabilità della richiesta sospensione *ex art.* 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di responsabilità azionato dalla Curatela ai danni dei due Disponenti, già amministratori della società fallita, nonché dell'ininfluenza, ai fini del decidere, delle produzioni effettuate da ambo le parti in allegato alle memorie *ex art.* 190 c.p.c. – le quali, tra l'altro, devono ritenersi tardive, in quanto effettuabili, e non effettuate, già in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, siccome afferenti a sopravvenienze già note alle parti a tale data.

Ciò posto, la domanda attorea merita accoglimento, potendosi riscontrare, sulla scorta della lettura della documentazione presente in atti, l'allegata sussistenza in concreto di tutti i presupposti di esperibilità dell'azione revocatoria nei confronti degli atti di conferimento dei beni immobili, già di proprietà dei sigg. ri Brunella e Walter Giomi, nei *trusts* rispettivamente istituiti.

a) Sussistenza del rapporto di credito

Esito positivo deve, anzitutto, essere riconosciuto all'indagine in ordine al primo presupposto del fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria, costituito, come noto, dalla rilevata sussistenza di una posizione definibile in termini di "diritto di credito" in capo all'attore – avente ad oggetto, secondo la prospettazione attorea, il risarcimento dei danni da *mala gestio* societaria spettante alla Curatela nei confronti degli amministratori ed oggetto della pendente causa di responsabilità contro di essi intentata dalla medesima Curatela.

Sul punto, infatti, occorre rammentare come la giurisprudenza ormai pacifica, all'indomani della già citata pronuncia delle Sezioni Unite del S.C. (Cass. SS.UU. n. 9440/04, la quale, tra l'altro, contempla espressamente anche l'ipotesi del credito risarcitorio per *mala gestio* fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di



società ed allegato quale fatto costitutivo della pretesa revocatoria, già presa in esame dalla sentenza n. 140166/91, nonché da Cass. n. 10414/01, citata da parte convenuta ed espressamente superata dalle SS.UU.), affermi che “[l]’art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. n. 1893/12; n. 9855/14; n. 11471/03); fermo, comunque, restando che “l’eventuale sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l’esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (Cass. n. 17257/13; n. 9855/14). Come rilevato dal S.C., invero, muovendo dalla considerazione dell’estensione legislativa al credito soggetto a termine o condizione, e dalla deduzione della conseguente irrilevanza, ai fini della individuazione della nozione di “credito” ex art. 2901 c.c., dei requisiti della certezza, della liquidità e dell’esigibilità, il mezzo della tutela revocatoria deve ritenersi operativo anche al cospetto di mera aspettativa o di ragione di credito anche eventuale – nozione comprensiva anche del credito litigioso. Né, del resto, preso atto “dell’intenzione del legislatore di rafforzare ed ampliare la tutela del creditore, che trova attuazione nell’estensione della tutela conservativa ai titolari di crediti non attuali”, può condividersi l’obiezione, mossa da parte degli odierni convenuti, per cui “la ricomprensione dei crediti litigiosi, con particolare riferimento a quelli da fatto illecito, tra i crediti eventuali legittimanti l’esercizio dell’azione revocatoria sia tale da determinare una ingiustificata compressione del diritto di proprietà (art. 42 Cost.) sotto il profilo della limitazione del potere del debitore di disporre dei propri beni, sicché una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2901 c.c. imporrebbe di adottare una interpretazione restrittiva”: ciò in quanto, “al contrario, ... la lettura estensiva della norma, in coerenza con il suo inquadramento tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del credito, trova giustificazione nelle esigenze di tutela del credito, che appaiono egualmente meritevoli di considerazione sia che il credito eventuale tragga origine da un negozio, sia che nasca da un fatto illecito, rivestendo eguale dignità le due posizioni creditorie, e meritando quindi entrambe l’accesso alla tutela conservativa somministrata dall’art. 2901 c.c., nel caso in cui il debitore, in pendenza del giudizio di accertamento del credito, compia atti di disposizione del patrimonio suscettivi di pregiudicare le ragioni del creditore” (Cass. SS.UU. n. 9440/04). Considerazioni, queste, estensibili tanto all’ipotesi di lite sul credito già pendente all’epoca dell’atto dispositivo “revocando”, quanto a quella – analoga al caso di specie - di contenzioso giudiziale attivato successivamente al compimento del medesimo atto dispositivo (ipotesi espressamente contemplata da Cass. n. 9855/14 e da Cass. n. 11573/13), ma la cui futura insorgenza appariva già prevedibile da parte del debitore disponente al momento del compimento dell’atto, sulla scorta di un giudizio prognostico *ex ante* condotto alla luce del parametro dell’ordinaria diligenza: pacifica è, infatti, la collocazione cronologica del credito, anche ai fini della valutazione della sua



anteriorità rispetto all'atto dispositivo (rilevante nell'ambito dell'indagine in ordine al requisito soggettivo *ex latere debitoris*, ex art. 2901, n. 1 c.c.), con riferimento al suo effettivo momento genetico e non all'epoca del suo accertamento giudiziale (*ex multis*, Cass. n. 8013/96). Donde, l'anteriorità del credito litigioso *de quo* rispetto al compimento dell'atto dispositivo, risalendo la genesi della spettanza risarcitoria al momento del fatto illecito, qui costituito dagli atti di *mala gestio* compiuti in costanza di carica dagli amministratori convenuti nell'azione di responsabilità; con la conseguente necessità di incentrare l'indagine sull'elemento soggettivo *ex latere debitoris* sulla verifica della *scientia damni* ma non anche della "dolosa preordinazione".

b) Compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del debitore

Parimenti, risulta sussistente il secondo requisito di operatività della tutela ex art. 2901 c.c., dovendosi ritenere ricompreso nella nozione di atto dispositivo, in quanto atto negoziale oggettivamente modificativo *in peius* della consistenza qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore, anche l'atto di dotazione, ossia di conferimento di beni, già di proprietà del Disponente, nel Trust dallo stesso istituito.

Pacifica deve ormai ritenersi nel nostro ordinamento, pur in assenza di una disciplina interna *ad hoc* dell'istituto, la possibilità di istituire *trusts*, all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 364/89, di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ed il riconoscimento del *trust*, il cui art. 6, in particolare, sancisce la libertà, per il disponente, di scelta della legge applicabile al *trust* ("Il *trust* è regolato dalla legge scelta dal costituente"), ed il cui art. 11, ancora, dispone che "un *trust* costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come *trust*" - implicando detto riconoscimento la produzione dell'effetto di segregazione dei beni del *trust* dal patrimonio personale del *trustee*. Ferma, comunque, restando, ex art. 15 legge cit., quale limite insuperabile al riconoscimento di efficacia del *trust* all'interno dell'ordinamento, la preminente necessità del rispetto di alcuni blocchi normativi inderogabili, tra cui (lett. e)) quelle norme volte alla protezione dei creditori in casi di insolvenza, comprensive del principio di responsabilità patrimoniale - c.d. garanzia patrimoniale generica - ex art. 2740 c.c..

Fatta dunque salva la legittimità, del resto incontestata, degli atti istitutivi dei *trusts* in questione, costituiscono oggetto della richiesta di revoca i singoli atti, compiuti con rogiti notarili e con la presenza di due testimoni, con cui i Disponenti hanno trasferito talora la piena, talora la nuda proprietà di beni immobili loro appartenenti in favore del *trust*, disponendo, altresì:

- l'insorgenza del potere di amministrazione su di essi del *Trustee* - dal cui patrimonio personale detti beni rimangono, tuttavia, separati;
- l'assoggettamento dei medesimi beni allo scopo dichiarato del *trust*;
- la destinazione finale degli stessi, alla scadenza del termine finale di durata del *trust*, alla confluenza nel patrimonio dei Beneficiari individuati nell'atto istitutivo.



Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da parte dei convenuti, detti atti, lungi dal potersi ritenere realizzati in adempimento di precisi doveri giuridici, devono, invero, intendersi come effettuati a titolo gratuito, con i conseguenti riflessi in punto di verifica dei presupposti soggettivi di operatività dell'azione revocatoria; ciò alla luce di una serie di indici inequivoci, quali:

- l'assenza di previsione del versamento di un corrispettivo per il conferimento;
- l'opzione della forma dell'atto pubblico con la presenza di due testimoni;
- l'espressa esclusione (cfr. art. 9 dei vari atti pubblici) dell'intento liberale soltanto nei confronti del *Trustee*, ma non anche nei confronti dei Beneficiari finali;
- il richiamo esplicito, nei singoli atti dispositivi, allo scopo del *trust*, come individuato nei preamboli e specificato nell'art. 5 dei singoli atti istitutivi (cfr. *Trust* istituito da B. G. i: "al fine di provvedere al sostentamento della propria famiglia, in modo che il tenore di vita della medesima non abbia a risentire pregiudizio di alcuna vicenda personale od economica che possa in futuro riguardare il Disponibile"; art. 5: "il *Trust*... ha lo scopo di conservare un patrimonio, garantirne la consistenza e, ove possibile, incrementarla, nonché di destinare lo stesso al sostentamento e ad ogni altro bisogno del Disponibile e dei familiari con esso conviventi, assicurando loro il mantenimento dell'attuale tenore di vita"; *Trust* istituito da W. G. "il sig. W. G. si è determinato a stipulare il presente Strumento al fine di provvedere al sostentamento della propria famiglia di fatto, ed in particolare al mantenimento delle signore A. R. M. e B. M. M., in modo che il tenore di vita delle medesime non abbia a risentire pregiudizio di alcuna vicenda personale od economica che possa in futuro riguardare il Disponibile"; art. 5: "il *Trust*... ha lo scopo di conservare un patrimonio, garantirne la consistenza e, ove possibile, incrementarla, nonché di destinare lo stesso al sostentamento e ad ogni altro bisogno delle sig.re A. R. M. e B. M. M. e dei loro familiari, assicurando loro il mantenimento dell'attuale tenore di vita"): scopo che non può essere rivisto quale adempimento di un obbligo alimentare *ex lege*, insorgendo detta obbligazione, nei confronti degli ascendenti e dei membri della famiglia di fatto, al cospetto dei presupposti – la cui ricorrenza, nell'ipotesi di specie, non risulta neppure allegata – dell'incapienza patrimoniale e dell'incapacità di incremento reddituale del familiare (arg. *ex artt.* 433-438 c.c.); e non essendo, del resto, stata fornita la prova della preesistente assunzione negoziale di un obbligo di tal genere da parte del Disponibile nei confronti dei Beneficiari.

D'altro canto, la qualificazione in termini di gratuità del conferimento dei beni in un *trust* espressamente istituito con l'intento di protezione e soddisfazione delle esigenze dei familiari rinviene ulteriore conferma nell'analogia dell'istituto *de quo* con quello del fondo patrimoniale *ex artt.* 167, ss. c.c. (la cui istituzione, mediante conferimento di beni, è pacificamente ritenuta in giurisprudenza quale negozio a titolo gratuito: Cass. n. 2816/08; n. 19131/04), condividendo i relativi atti istitutivi la causa di



segregazione e l'effetto di creazione di un patrimonio separato e assoggettato ad un vincolo di destinazione.

c) *Eventus damni*: pregiudizio determinato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cc

Sotto il profilo oggettivo, una condizione essenziale della tutela in favore del creditore agente in revocatoria è costituita dal pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo invece sufficiente un danno potenziale, ossia un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo; pericolo rinvenibile non soltanto nell'ipotesi della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, o della cagionata impossibilità di soddisfazione coattiva del credito, ma altresì al cospetto di un atto comportante maggiori difficoltà od incertezze nell'esazione coattiva del credito, quali, ad esempio, una mera riduzione quantitativa o una modifica qualitativa delle componenti del patrimonio del debitore, tali da rendere più complessa e gravosa l'esecuzione, alla luce di una valutazione *ex ante*, compiuta al momento del compimento dell'atto stesso e non a quello della realizzazione del credito (*ex multis*, Cass. n. 1896/12; n. 16986/97; n. 20813/04; n. 12144/99).

Del resto, una volta allegata, da parte del creditore, la circostanza integrativa della compressione patrimoniale del debitore causalmente connessa all'atto dispositivo da revocare, incombe sul debitore l'onere di provare l'idoneità del patrimonio residuo rispetto alla soddisfazione delle ragioni di controparte (Cass. n. 19963/05; n. 1893/12; da ultimo, Cass. n. 1902/15); onere che, nell'ipotesi di specie, non risulta, invero, ottemperato. Costituisce, infatti, un dato comprovato dalle visure in atti e non smentito da opposte produzioni di parte convenuta quello per cui, in conseguenza dei sei atti di conferimento in esame, aventi ad oggetto una pluralità di immobili ad uso abitativo e non, siti in San Gimignano,

l'unico bene residuante nel patrimonio dei due Disponenti è costituito dalla titolarità di un diritto di usufrutto, per la quota di metà ciascuno, su un immobile sito nel Comune di San Gimignano. Di talché, a fronte dell'entità del danno oggetto della domanda risarcitoria *sub iudice* (oltre 4 milioni di euro), il residuo patrimonio immobiliare dei disponenti appare del tutto inidoneo a fornire adeguata garanzia di soddisfazione coattiva del credito per l'eventualità del suo accertamento giudiziale. Peraltro, è appena il caso di evidenziare come anche la posizione debitoria risultante in capo ai disponenti per l'ipotesi - prospettata come maggiormente probabile da parte dei convenuti, alla luce degli esiti dell'indagine peritale condotta in tale sede - di accoglimento *in parte qua* (per un ammontare di circa seicentomila euro) dell'azione di responsabilità non risulterebbe egualmente garantita in maniera adeguata dal patrimonio immobiliare residuante ad esito degli atti di dismissione revocandi.

d) *Scientia damni*



In conseguenza della rilevata posteriorità degli atti stessi rispetto all'insorgenza del credito da tutelare, l'indagine inerente al profilo dell'elemento soggettivo verterà unicamente sulla verifica della *scientia damni* in capo ai debitori disponenti, senza che, invece, assuma rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore - o *animus nocendi*, la cui ricorrenza è necessaria al cospetto di atti dispositivi anteriori al sorgere del credito. Ed ancora, l'accertamento dei presupposti soggettivi di operatività della tutela revocatoria, in forza della constatata gratuità della causa degli atti di conferimento, prescindereà dall'accertamento della conoscenza o della partecipazione da parte del terzo - la cui verifica è, per contro, richiesta al cospetto di atti dispositivi a titolo oneroso, *ex art. 2901, n. 2 c.c.*: ciò in nome della logica preferenza accordata dal legislatore al creditore, *qui certat de damno vitando*, rispetto al terzo che riceve un vantaggio senza corrispettivo, *qui certat de lucro captando*. Ai fini della ricorrenza del predetto elemento cognitivo, dunque, sarà sufficiente, per il creditore, fornire la dimostrazione della mera consapevolezza - equiparata alla agevole conoscibilità, secondo il parametro della diligenza media, da parte del debitore (Cass. n. 7262/00; n. 14489/04) - del pregiudizio arrecato agli interessi del creditore attraverso la menomazione della garanzia patrimoniale *ex art. 2740 c.c.*; condizione soggettiva che deve essere contestuale al compimento dell'atto oggetto di revocatoria (Cass. n. 1896/12) e la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. n. 17327/11), ed a prescindere dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita (Cass. n. 2303/96, n. 5741/04).

Orbene, sulla scorta delle risultanze dell'espletata istruttoria documentale, indizi gravi, precisi e concordanti nel senso della consapevolezza dell'*eventus damni* da parte dei disponenti (e, per inciso, laddove si accogliesse la prospettazione di parte convenuta in ordine alla natura onerosa degli atti dispositivi, anche dei terzi beneficiari finali del *trust*, alla luce dei rapporti di stretta parentela, nel caso del *Trust* , e di convivenza, nel caso del *Trust* . tali far presumere *in re ipsa* la *participatio fraudis* dei terzi) possono essere rinvenuti:

- nella pluralità e nella contiguità temporale dei vari atti di disposizione, per effetto dei quali i disponenti hanno ridotto in maniera consistente, fino quasi ad azzerarlo, il proprio patrimonio immobiliare, peraltro senza la correlata ricezione di alcun corrispettivo ad opera dei beneficiari (cfr., sul punto, Cass. n. 18034/13);
- nella prevedibilità, in ragione della posizione rivestita dai predetti disponenti nella società fallita ed alla luce della lettura della relazione del Curatore, dell'eventualità dell'avvio di un'azione di responsabilità nei loro confronti - irrilevanti essendo, in senso contrario:

a) tanto la circostanza della distanza temporale intercorsa tra la presa visione della relazione, il compimento degli atti di dismissione, e l'avvio dell'azione di responsabilità - rientrando nel diritto *ex art. 24 Cost.* del soggetto a ciò legittimato attendere sino all'ultimo momento utile prima di instaurare l'azione, e rimanendo,



pertanto, ferma la prevedibilità dell'avvio dell'azione per tutta la durata del termine prescrizione della stessa;

b) quanto la considerazione dello specifico contesto e delle finalità nell'ambito delle quali è avvenuta la presa di cognizione della predetta relazione da parte degli interessati, comunque dotati, anche in ragione della posizione in passato ricoperta, delle competenze tecniche necessarie e sufficienti per comprendere gli eventuali addebiti che avrebbero potuto essere mossi a loro carico;

- nella conoscibilità, sempre alla luce del ruolo svolto, della situazione di dissesto finanziario della società, titolare di un credito, ancorché eventuale e subordinato all'esito di una vicenda contenziosa instauranda nei loro confronti;
- nella conoscenza quantomeno sommaria, in forza della lettura della predetta relazione, dell'ingente entità della posizione debitoria derivante dall'accoglimento totale della domanda risarcitoria a titolo di responsabilità per cattiva gestione, dovendosi – come sopra osservato - contestualizzare l'indagine in ordine al predetto elemento soggettivo con riferimento al momento del compimento dell'atto e non a quello dell'eventuale accertamento in misura minore del credito.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 55/14 – avuto riguardo al valore della causa come determinato sulla base non già degli atti dispositivi, bensì del credito oggetto della domanda ex art. 2901 c.c., avendo l'azione revocatoria carattere conservativo, siccome tesa a paralizzare l'efficacia dell'atto per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore (Cass. n. 5402/04) – e con applicazione dei criteri di cui all'art. 5, comma 6, DM cit. – con riduzione del 70% della voce relativa alla fase istruttoria, stante la natura puramente documentale della stessa, e del 10% delle altre voci, stante la maggiore prossimità del valore della causa alla soglia minima dello scaglione tra i 4.000.000,00 e gli 8.000.000,00 - seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e devono, pertanto, essere poste a carico dei convenuti in solido.

PQM

Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita e/o disattesa:

- revoca gli atti di compravendita posti in essere da B G.
- in data 6 dicembre 2006, Repertorio n. Racc. trascritto a Siena il 16 dicembre 2006 al n. 8755 del registro particolare, n. 14900 Reg. Gen., e avente ad oggetto gli immobili sotto descritti tutti posti in San Gimignano



- in data 20 dicembre 2006, Repertorio n. , Racc. trascritto a Siena il 29 dicembre 2006 al n. 9172 del registro particolare, n. 15573 Reg. Gen., e avente ad oggetto gli immobili sotto descritti tutti posti in San Gimignano in

- in data 26 febbraio 2007, Repertorio n. : Racc. !, trascritto a Siena il 6 marzo 2007 al n. 1474 del registro particolare, n. 2698 Reg. Gen., e avente ad oggetto gli immobili sotto descritti tutti posti in San Gimignano e distinti nel vigente Catasto dei Fabbricati

IL CASO.it

- revoca gli atti di compravendita posti in essere da W. G
 - in data 6 dicembre 2006, Repertorio n. ', Racc. trascritto a Siena il 16 dicembre 2006 al n. 8753 del registro particolare, n. 14898 Reg. Part., e avente ad oggetto gli immobili sotto descritti tutti posti in San Gimignano in



- *in data 26 febbraio 2007, Repertorio n. , Racc. trascritto a Siena il 6 marzo 2007 al n. 1472 del registro particolare, n. 2696 Reg. Gen., e avente ad oggetto gli immobili sotto descritti tutti posti in San Gimignano e distinti nel vigente Catasto dei Fabbricati al Foglio con la particella*

- per l'effetto, dichiara l'inefficacia degli stessi, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 66 RD n. 267/42, nei confronti della Curatela del Fallimento della società "C.E.T. società in liquidazione";
- dispone l'annotazione in margine alla trascrizione di tale atto;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in euro 37.983,9 a titolo di compensi, oltre CPA ed IVA come per legge ed oltre a spese generali forfetarie, ed in euro 1.200,00 a titolo di spese.

Siena, 16/05/2015

IL CASO.it
Il giudice
dott.ssa Linda Pattonelli

